



Data di pubblicazione: 03/04/2020

Nome allegato: *Nomina Commissioni giudicatrici.pdf*

CIG: *nessun CIG*

Nome procedura: *La Direzione regionale Basilicata, con determinazione n. 38/2020, ha adottato un documento con il quale vengono ridefiniti i criteri per la nomina della commissione giudicatrice e la selezione dei commissari, nonché nuove disposizioni in merito alle modalità di costituzione del seggio di gara e di individuazione dei relativi componenti. Una sezione è stata dedicata al funzionamento dei due organi, declinandone le attività svolte nell'ambito del procedimento, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza e responsabilità.*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Basilicata
Il Direttore

CRITERI PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI
DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 77 E
DELL'ART. 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016

Sommario

Articolo 1 (Oggetto, definizioni e finalità).....	3
Articolo 2 (Ambito di applicazione).....	3
Articolo 3 (Commissione giudicatrice nomina e composizione).....	3
Articolo 4 (Criteri di selezione dei commissari)	4
Articolo 5 (Cause di incompatibilità e di astensione).....	5
Articolo 6 (Funzionamento della Commissione giudicatrice).....	6
Articolo 7 (Seggio di gara nomina e composizione)	7
Articolo 8 (Funzionamento del Seggio di gara)	8

Articolo 1 (Oggetto, definizioni e finalità)

1. Il presente documento definisce e disciplina i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara negli appalti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi da INPS (a seguire anche "Istituto"), al fine di assicurare l'economicità, l'efficacia, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Agli effetti del presente documento, vengono adottate le seguenti definizioni:
 - **Codice:** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ogni sua successiva modifica;
 - **Commissione giudicatrice o Commissione:** organo collegiale previsto dall'art. 77 del Codice cui viene affidato, nelle procedure di appalti o nei contratti di concessione, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - **Seggio di gara:** organo nominato per la verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica nelle procedure di appalto o nei contratti di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ovvero per gli adempimenti di natura amministrativa nei casi di appalti o concessioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - **Stazione appaltante:** la Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti la quale, in relazione ai fabbisogni (centrali o territoriali), è competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e ha il potere di sottoscrivere gli atti di gara, ivi compreso il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara.
3. La predisposizione del presente documento ha la finalità di aggiornare, secondo principi di competenza e trasparenza, le regole di nomina delle commissioni di gara già impartite con determinazione n. RS30/220/2016 del 17/06/2016, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, di cui al combinato disposto tra l'art. 78 e l'art. 216, comma 12, del Codice.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente documento si applica:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si procede alla nomina della Commissione giudicatrice. In tali fattispecie, la Stazione appaltante nomina, di norma, anche un Seggio di gara per la gestione della fase amministrativa del procedimento;
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4, del Codice, per le quali la Stazione appaltante procede, di norma, alla nomina del Seggio di gara.

Articolo 3 (Commissione giudicatrice nomina e composizione)

1. Nelle procedure di appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione appaltante nomina la Commissione

- giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico.
2. Il Direttore responsabile della Stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina della Commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario, dopo la presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflitto d'interesse. Con il medesimo provvedimento, può essere nominato, altresì, il Seggio di gara cui attribuire la fase amministrativa del procedimento, secondo le modalità indicate al successivo articolo 8, comma 2.
 3. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.
 4. La Stazione appaltante pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice con i *curricula* dei relativi componenti.
 5. La Commissione, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, è costituita esclusivamente da personale interno all'Istituto ed è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a tre, con competenze specifiche nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Qualora la valutazione delle offerte richieda particolari professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, il numero dei commissari può essere aumentato fino ad un massimo di cinque.
 6. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale dirigente in servizio presso l'Istituto. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati prioritariamente tra il personale dirigente, quindi, a seguire, tra il personale titolare di posizione organizzativa che abbia maturato specifica competenza nel settore o materia oggetto dell'appalto o concessione, da valutarsi secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, comma 2. Resta ferma la facoltà di designare quali commissari anche i soggetti appartenenti ai ruoli professionali dell'Istituto, nel caso in cui lo richieda la particolare natura dell'appalto.
 7. Per ogni Commissione giudicatrice è nominato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area C. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di supporto, di verbalizzazione e custodia della documentazione.

Articolo 4 (Criteri di selezione dei commissari)

1. La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza e rotazione.
2. La specifica competenza di cui al precedente comma, va valutata in relazione alla complessità e specificità dell'appalto o della concessione, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:
 - titolo di studio e/o professionale;
 - concreta esperienza acquisita nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
 - esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e

di esecuzione del contratto, con riferimento alle funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione. È valutabile come esperienza maturata anche l'aver conseguito un titolo di formazione specifica in materia di contrattualistica pubblica.

3. I commissari sono selezionati, di norma, tra il personale appartenente alla Stazione appaltante.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3:
 - a) in caso di gare bandite dalla Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, qualora quest'ultima svolga le funzioni di stazione unica appaltante, uno o più componenti la commissione, escluso il Presidente, appartengono, di norma, alla struttura territoriale richiedente ovvero, in relazione alla natura dell'appalto, ai ruoli professionali del Coordinamento Tecnico Regionale di riferimento;
 - b) in caso di difficoltà a reperire soggetti dotati di adeguata professionalità in relazione alla specificità del settore cui si riferisce il contratto da affidare, uno o più commissari, escluso il Presidente, potranno appartenere a strutture dell'Istituto diverse dalla Stazione appaltante.
5. Al fine di garantire un'adeguata rotazione, sempreché le disponibilità e le esigenze di funzionamento della Stazione appaltante lo consentano, il soggetto che sia già stato nominato commissario nell'ambito di una determinata procedura potrà far parte della Commissione di una successiva procedura avente oggetto identico e/o affine alla prima solo se ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
 - a) tra le date di adozione dei rispettivi provvedimenti di indizione sia decorso un tempo congruo;
 - b) le due procedure non siano consecutive tra affidamenti identici e/o affini.
6. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa.

Articolo 5 (Cause di incompatibilità e di astensione)

1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l'Istituto, non possono essere nominati commissari, relativamente ai contratti affidati dall'Istituto medesimo.
3. Non possono essere nominati commissari né segretari coloro che, ai sensi dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
4. I commissari ed i segretari delle Commissioni giudicatrici non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come previste dall'art. 42, comma 2, del Codice, ossia non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse

finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dal codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, anche in specifico riferimento al rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dall'Istituto.

5. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
6. Nella medesima Commissione giudicatrice non possono essere nominati componenti che siano tra loro coniugi, affini o parenti entro il quarto grado.
7. Si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del codice civile.
8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
9. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i commissari ed i segretari sono tenuti a rendere al Direttore responsabile della Stazione appaltante apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità, astensione di cui al presente articolo e ai medesimi applicabili.
10. La Stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice e a segretario. Tale insussistenza deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 6 (Funzionamento della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Per i contratti da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli adempimenti di natura amministrativa sono, di norma, attribuiti ad un Seggio di gara nominato *ad hoc* dalla Stazione appaltante, secondo le regole di cui agli artt. 7 e 8 del presente documento.
2. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della concorrenza dei partecipanti, nel rigoroso rispetto della normativa anticorruzione, anche in specifico riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dall'Istituto.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera in piena autonomia e deve attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza

introdurre o fissare regole non previste nella *lex specialis*.

4. Nell'ambito di procedure da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermi restando gli adempimenti che il Codice e le disposizioni attuative attribuiscono al responsabile unico del procedimento ovvero, se nominato, al Seggio di gara, restano in capo alla Commissione giudicatrice:
 - la verifica, in seduta pubblica, dell'integrità e della presenza dei documenti di natura tecnica ed economica presentati dai candidati ammessi e richiesti nel disciplinare/lettera d'invito;
 - la valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche con l'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le formule indicate nel disciplinare/lettera d'invito;
 - la lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e loro valutazione; quest'ultima da effettuarsi anche in seduta riservata;
 - il supporto al responsabile unico del procedimento nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte anomale;
 - la redazione della graduatoria e relativa lettura in seduta pubblica;
 - la trasmissione al responsabile unico del procedimento, di tutti i verbali delle sedute di gara per i successivi adempimenti di competenza.
5. La Commissione giudicatrice adotta le scelte decisorie, valutative e discrezionali con il *plenum* dei suoi membri.
6. Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.
7. Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
8. La Commissione giudicatrice, considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara telematiche, può lavorare con riunioni in modalità virtuale che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
9. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al responsabile unico del procedimento che alla Stazione appaltante.
10. La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Istituto.

Articolo 7 (Seggio di gara nomina e composizione)

1. La Stazione appaltante istituisce, di norma, il Seggio di gara:
 - a) nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo;
 - b) nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitatamente agli adempimenti di natura amministrativa di cui al successivo articolo 8.
2. Il Direttore responsabile della Stazione appaltante, su proposta del responsabile

unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina del Seggio di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona successivamente alla presa visione dell'elenco delle offerte pervenute da parte dei candidati individuati e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflicto d'interesse. Il provvedimento di nomina viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente". Nei casi di cui al precedente comma 1, lett. b), la costituzione del Seggio di gara viene formalizzata con il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.

3. Il Seggio di gara è costituito, di norma, da personale interno alla Stazione appaltante ed è composto dal responsabile unico del procedimento – che lo presiede - e da almeno altri due componenti, individuati tra il personale appartenente all'area C, in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità.
4. Ai componenti del Seggio di gara si applicano le disposizioni circa le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al precedente articolo 5.
5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, la Stazione appaltante nella *lex specialis* prevede la facoltà di potersi avvalere del supporto di un Seggio di gara nell'ambito della procedura di aggiudicazione, declinandone le modalità di costituzione ed il relativo funzionamento.

Articolo 8 (Funzionamento del Seggio di gara)

1. Nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, il responsabile unico del procedimento si avvale del Seggio di gara per:
 - la verifica, in seduta pubblica, della ricezione e completezza delle offerte presentate, nonché l'apertura delle medesime;
 - la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
 - l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
 - la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione;
 - l'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche;
 - la verifica della congruità delle offerte e la valutazione delle eventuali anomalie;
 - la predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione;
 - gli oneri di comunicazione e di pubblicità del procedimento di aggiudicazione.
2. Nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile unico del procedimento si avvale del Seggio di gara per:
 - la verifica, in seduta pubblica, della ricezione e completezza delle offerte presentate, nonché l'apertura delle medesime;
 - la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
 - l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
 - la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione;
 - la predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione a seguito

della redazione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice;

- gli oneri di comunicazione e di pubblicità del procedimento di aggiudicazione.
3. Con la nomina del Seggio di gara, restano, in ogni caso, in capo al responsabile unico del procedimento la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
 4. Tutta l'attività istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere puntualmente verbalizzata. I verbali sono sottoscritti dal responsabile unico del procedimento e dai componenti del Seggio di gara e sono da conservare accuratamente.